



COMUNE DI BAGNONE
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

ORIGINALE

Determinazione n. 730 del 12-12-2023 (N. settoriale 268)

Oggetto: Fondo per l'integrazione ai canoni di locazione ex art.11 della L.431/98: approvazione graduatoria provvisoria degli aventi diritto al contributo.

Settore: AREA AFFARI GENERALI

L'anno **duemilaventitre** il giorno **dodici** del mese **dicembre**, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig., Elena Armanetti, nell'esercizio delle proprie funzioni,

Determinazione n. 268 del 12-12-2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

AREA AFFARI GENERALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 16 del giorno 30 dicembre 2022 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Affari Generali alla dott.ssa Armanetti Elena;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.) e in particolare gli articoli 107 e 197 e 183;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2).

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con atto C.C. nr. 8 in data 29/02/1992;
- il Regolamento Comunale dei lavori, servizi e forniture in economia approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 29/09/2012;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi e per l'Accesso agli Impieghi, approvato con Delibera di Giunta n. 62 del 07/08/2014 e ss.mm.ii, di cui l'ultima approvata con Delibera della Giunta Comunale n. 3 del 28-01-2021;
- il vigente Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 45 del 30/11/2015.

Richiamate:

- la delibera di C.C. n. 33 del 27 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione semplificato per gli anni 2023-2025, contenente il programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- la deliberazione del C.C. n. 34 del 27 dicembre 2022, esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2023-2025 ed i relativi allegati ai sensi di legge.
- la deliberazione della G.C. n. 8 del 30/01/2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione PEG triennio 2023/25 art. 169 D.Lgs. n. 267/2000.
- la delibera di G.C. n. 118 del 12/12/2022 di approvazione del funzionigramma del comune di Bagnone.

Vista la Legge n. 431/98 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" e in particolare l'art. 11 che ha istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell' articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni.

Visto il D.M. 7 giugno 1999, con il quale sono stati definiti i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo imponibile e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione.

Vista la Delibera G.R. Toscana n. 402 del 30/03/2020 con la quale è stato deliberato di approvare per l'anno 2019 e successivi l'Allegato A alla presente deliberazione che individua i criteri di riparto del fondo per l'integrazione dei canoni di locazione previsto dall'art. 11 della legge n. 431/98 tra i Comuni interessati, le modalità di predisposizione dei bandi comunali e le conseguenti procedure amministrative.

Visto l'allegato A di detta Delibera n. 402 contenente i Criteri e procedure per la ripartizione e l'erogazione delle risorse complessive regionali e statali del Fondo per l'integrazione ai canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98.

Vista la Delibera G.R. Toscana n. 206 del giorno 8 marzo 2021, che ha parzialmente modificato l'allegato A sostituendo il punto 7.1 come segue "Il Comune eroga il contributo ai beneficiari su attestazione

dell'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate e in rispetto dei limiti previsti dalla delibera 402/2020.

Visto il Decreto Ministeriale 19 luglio 2021 che ha stabilito come i contributi concessi ai sensi del presente decreto non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

Preso atto che per l'anno 2023 il Fondo statale per il sostegno al contributo affitti L. 431/98 non è stato finanziato dalla Legge di Bilancio.

Vista la Delibera di G.R. Toscana n.1168 del 09-10-2023 avente ad oggetto il Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 – Criteri per il riparto ai Comuni delle risorse regionali anno 2023 e modifiche ed integrazioni all'Allegato A della deliberazione G.R. n. 402/2020 – Criteri per l'accesso al Fondo integrazione canoni di locazione ex art. 11 L. 431/98.

Atteso che il Comune di Bagnone non risulta beneficiario delle risorse di cui all'Allegato A "Riparto delle risorse" pertanto ha richiesto, con pec del 20/09/2023, di utilizzare le somme a residuo dell'anno 2022, pari ad € 1.357,88, già contabilizzate nel portale regionale.

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 105 del 18/10/2023 con la quale è stato stabilito di dare mandato alla scrivente di redigere il bando per l'erogazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2023, nel rispetto dei requisiti di cui alla Deliberazione della Giunta Regione Toscana n° 402 del 30/04/2020, della Delibera della Giunta Regione Toscana n.1168 del 09-10-2023 e degli indirizzi dettati dall'amministrazione per stilare la graduatoria degli ammessi da applicare a parità di incidenza del canone/ISE:

- presenza nel nucleo familiare del richiedente di persone con disabilità accertata;
- presenza nel nucleo familiare del richiedente di minori a carico dello stesso.

Rilevato:

- che con detta delibera è stato altresì stabilito di utilizzare, oltre al residuo 2022 del fondo regionale (pari ad € 1.357,88) anche un residuo pari ad € 288,00 derivante da risorse di bilancio;
- che il totale delle risorse ammonta ad € 1.645,88, di cui € 1343,00 da impegnare sul capitolo di uscita 4270 del bilancio corrente, quale somma disponibile da erogare a favore di coloro che risulteranno ammessi al beneficio *de quo* a fronte di istruttoria che dovrà concludersi entro il 15 dicembre 2023;

Evidenziato che i requisiti per la partecipazione al bando, stabiliti dal punto 3 dell'allegato A della delibera di G.R. 402/2020, così come integrati dalla Delibera di G.R. 1168 del 09-10-2023, sono i seguenti:

- a) residenza anagrafica nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
- b) titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui ha la residenza il richiedente;
- c) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;

d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;

e) le disposizioni di cui alle lettere c) e d) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c;

f) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

g) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal D.P.C.M. n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere d) ed f);

h) certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a euro **32.048,52**, aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre;

i) certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

➤ Fascia "A":

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. che per l'anno 2023 è pari ad **€ 14.877,20** ed Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

➤ Fascia "B":

Valore ISE compreso tra l'importo di **€ 14.877,20** e l'importo di **€ 32.048,52** ed incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore al limite per l'accesso all'E.R.P., pari ad **€ 16.500,00**, così come aggiornato con delibera della Giunta Regionale per la revisione biennale del limite di reddito.

Rilevato che:

- il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale.

- i contributi di cui alla L. 431/98 non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n.26. Pertanto i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto;
- l'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

Dato atto che:

- ai sensi e per gli effetti di cui all'art 11 della legge 431/1998 i comuni definiscono l'entità e le modalità di erogazione dei contributi individuando, con appositi bandi pubblici, i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui al D.M. 7 giugno 1999;
- che il rendiconto del fabbisogno deve essere inoltrato, da parte dei comuni alla Regione entro il 15/12/2023.

Richiamata la Determinazione n. 593 del 25-10-2023 con la quale è stato approvato il bando, nonché i moduli "Allegato A" - "Allegato B" e "Allegato C", redatti nel rispetto dei criteri dettati dalla Delibera della Giunta Regione Toscana n° 402 del 30/04/2020, della Delibera della Giunta Regione Toscana n.1168 del 09-10-2023 e dei criteri sociali introdotti con Delibera di Giunta Comunale n. 105 del 18-10-2023, al fine di erogare agli aventi diritto i contributi ad integrazione dei canoni di locazione ex art.11 della legge 431/1998 e successive norme di attuazione.

Rilevato che con detta determina sono state impegnate, sul capitolo di uscita 4270 del bilancio corrente, le risorse pari ad € 1.645,88 da erogare a favore di coloro che risulteranno ammessi al beneficio a fronte di istruttoria che dovrà concludersi entro il 15 dicembre 2023.

Preso atto che, secondo quanto predisposto dal Bando, i soggetti in possesso dei requisiti sono stati chiamati a presentare la domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione **dal 30/10/2023 al 30/11/2023.**

Atteso che, alla data ultima del 30 Novembre 2023, è stata presentata n. 1 domanda di ammissione al contributo.

Espletata l'istruttoria atta a verificare il possesso dei requisiti da parte del richiedente.

Rilevato che, a tutela del diritto alla Privacy (GDPR n. 679/2016), nella graduatoria non verranno inseriti i nominativi dei partecipanti, ma esclusivamente i codici di riferimento (numero di protocollo della domanda di richiesta del contributo) abbinati ad ogni singola domanda.

Ritenuto di adottare il presente provvedimento per formalizzare i risultati dell'istruttoria della domanda attraverso l'approvazione della graduatoria provvisoria dei richiedenti il contributo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che il presente provvedimento non comportando impegno di spesa è immediatamente esecutivo poiché è omesso il visto di regolarità contabile di cui all'art. 151 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

D E T E R M I N A

per le motivazioni tutte espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte:

1. **di approvare** la graduatoria provvisoria dei richiedenti il contributo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98, così composta: ammessi (n. 1), esclusi (0), graduatoria che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 6 del bando;
2. **di rendere noto** che, entro i 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio, gli interessati possono inoltrare opposizione avverso la stessa, mediante invio di e-mail all'indirizzo di posta elettronica: segreteria@comune.bagnone.ms.it indicando nell'oggetto: "cognome e nome del richiedente – opposizione alla graduatoria provvisoria contributo affitto 2023", l'opposizione deve contenere le motivazioni per le quali il soggetto ritiene errata la propria collocazione nella graduatoria provvisoria, eventualmente allegando la documentazione necessaria;
3. **di riservarsi** di provvedere con successivo atto, in seguito all'esame delle opposizioni, all'approvazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto e alla trasmissione della rendicontazione alla Regione Toscana;
4. **di dare atto** che, nel caso in cui nei 10 giorni dalla pubblicazione del presente atto, non intervengano opposizioni e/o reclami, la graduatoria provvisoria diverrà automaticamente definitiva;
5. **di dare atto** che ai sensi dell'art. 8 del bando la collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto secondo quanto specificato nel sopra menzionato articolo;
6. **di dare atto** che il contributo teorico spettante agli ammessi al beneficio, sarà oggetto di specifica determina di liquidazione;
6. **di rendere noto** che avverso il presente atto, gli interessati potranno proporre ricorso al TAR o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;
7. **di pubblicare** il presente atto sull'albo pretorio del Comune e sulla home page del sito istituzionale dell'ente per 15 giorni e di provvedere alla massima diffusione dell'adozione del presente atto attraverso tutti i canali disponibili.

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Elena Armanetti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Elena Armanetti
